

LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE: UN PROPORZIONALE “MAGGIORITARIO”?

di Matteo Carrer

Cultore di Diritto Pubblico Comparato – Università di Bergamo

1. – Il ruolo della legge elettorale nell’ordinamento costituzionale

Le leggi elettorali, a causa delle loro caratteristiche intrinseche, sono fatte per essere osservate da lontano: sia nel tempo, alla prova di ripetute elezioni basate sulle norme da analizzare; sia nello spazio, al riparo dalle passioni e dalle situazioni politiche che inevitabilmente condizionano il contesto del dibattito. Non è questo il caso della legge 21 dicembre 2005 n° 270, che introduce importanti novità nel sistema elettivo del Parlamento. Come tutte le leggi elettorali fresche d’inchostro, manca la prova delle elezioni passate, dovendosi al più fare affidamento sulle simulazioni e sulle analisi statistiche mentre, come tutte le leggi fortemente discusse dai vari partiti, non manca una vivace polemica alimentata dalle visioni politiche oltre che dalle analisi giuridiche e matematiche, le quali sono forse più rigorose ma con meno presa sul grande pubblico. Tuttavia, un tentativo di valutare la nuova legge elettorale non è soltanto possibile ma anche doveroso, ed anzi è opportuno non limitarsi ai suoi aspetti statici, ma provare ad “attivare” la legge elettorale per valutarne i meccanismi nel loro funzionamento dinamico.

Non esiste nessun dubbio circa l’influsso delle leggi elettorali sulla forma di governo e perfino sulla forma di stato, in quanto il metodo con cui i voti del popolo sovrano vengono trasformati in seggi parlamentari influenza profondamente non solo la vita politica ma la stessa democraticità del sistema. In questo senso, la modifica della legge elettorale si collega alla più ampia revisione della parte seconda della Costituzione in un disegno complessivo di modifica della forma di governo italiana.

La legge elettorale, e con essa tutta la legislazione elettorale di contorno, è un importante strumento della democrazia¹ e, pur non avendo dignità di norma costituzionale, collabora strettamente con la Costituzione per rendere vive e reali le disposizioni di quest’ultima. Usando un paragone forse azzardato e comunque non giuridico, si potrebbe dire che la legge elettorale sta al motorino d’avviamento come la Costituzione sta al motore, oppure che la legge elettorale sta alla carica a molla come la Costituzione al meccanismo d’orologio. L’uno è piccolo e modesto, l’altro grande e nobile ma i due devono lavorare insieme. Utilizzando un esempio storico, è famoso il caso della legge 18 novembre 1923 n° 2444, la quale assegnava alla lista che avesse raggiunto il 25% dei voti validi i due terzi dei deputati. Se le elezioni del 6 aprile 1924 si fossero svolte con una legge elettorale autenticamente proporzionale, la storia avrebbe probabilmente avuto un altro corso. A questa osservazione, pur paradossale, se ne può aggiungere un’altra a prima vista scontata: la legge elettorale ha un funzionamento isolato, concentrato nel momento delle elezioni. Proclamati gli eletti, la legge elettorale ritorna silente. Pertanto, mentre la Costituzione ha una propria energia interna, ciò che la Corte costituzionale ormai da tempo chiama “Costituzione vivente” e che può perfino andare oltre il dato letterale delle norme, la legge elettorale non ha, per sua stessa natura, un meccanismo dinamico, inteso come funzionamento continuo. Se si aggiunge che ogni elezione ha un proprio contesto politico e storico, contingente o comunque limitato, si comprende come l’analisi dinamica della legge elettorale, quella che deve indagare le possibilità ed i risvolti dei suoi meccanismi mettendoli alla prova, è estremamente difficile e non può andare oltre delle simulazioni che possono anche essere significative ma che rimangono comunque astratte. Come si vedrà nel prosieguo, porre la domanda “cosa sarebbe successo se...?” comporta una serie di limiti che

¹ Per tutti, G. Ferrari, *Elezioni (teoria generale)*, in *Enc. Giur.* XIV, p. 611 ss.

nessuna indagine, giuridica o politologica, può superare, a meno di non volersi addentrare con decisione in ipotesi addirittura fantapolitiche.

Insomma, la legge elettorale ha un ruolo fondamentale ed al tempo stesso delicatissimo, perché ogni volta il suo funzionamento avviene in condizioni pressoché irripetibili.

Le caratteristiche principali della l. 270/2005, la quale interviene sul D.P.R. 30 marzo 1957 n° 361 (“Testo unico della legge elettorale per la Camera dei deputati”) e sul d. lgs. 20 dicembre 1993 n° 533 (“Norme per la elezione del Senato della Repubblica”), sono note e così riassumibili: l’elezione avviene “in ragione proporzionale” (art. 4, comma 2 D.P.R. 361/57; art. 2, co. 1 d. lgs. 533/93); i seggi sono assegnati a liste di candidati concorrenti (art. 1, co. 1 D.P.R. 361/57; art. 2, co. 1 d. lgs. 533/93); vi è un eventuale premio di maggioranza (nazionale per la Camera, regionale per il Senato) e sono previste soglie di sbarramento (Camera: 10% per le coalizioni, 4% liste singole, Senato: 20% per le coalizioni, 8% per le liste); il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni (Camera) ed è “a base regionale” per il Senato, come dispone l’art. 57,1 Cost.

Merita una prima osservazione il disposto dell’art. 57 Cost., comma 1°, allorché, come appena ricordato, dispone l’elezione “a base regionale” del Senato della Repubblica. La dottrina² ritiene di individuare in questa norma non una banale coincidenza del territorio delle Regioni con le circoscrizioni per l’elezione del Senato, bensì una speciale attenzione del Senato al territorio della Repubblica, che favorisca una rappresentatività dei problemi, delle esigenze non meno che delle potenzialità di ogni comunità regionale. La legge 270/2005, si potrebbe dire, fornisce la propria interpretazione dell’inciso “a base regionale”, prevedendo un eventuale premio di maggioranza, fondato proprio sulla divisione territoriale della Repubblica.

Anche l’algoritmo di elezione è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini: l’elettore traccia un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta senza poter esprimere preferenze; una volta sommati i voti delle liste e delle coalizioni di liste, l’ufficio elettorale competente (nazionale per la Camera, regionale per il Senato) procede al riparto dei seggi con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti tra le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento, applicando se necessario il premio di maggioranza.

2. – I meccanismi previsti dalla legge n. 270/2005

A proposito dei meccanismi proposti dalla legge elettorale, si segnalano due problemi. Il primo, e più vistoso, è relativo alla peculiare situazione della Regione Valle d’Aosta, considerata quale circoscrizione per l’elezione della Camera (le due entità di fatto coincidono).

La legge 270/2005 prevede che il singolo seggio assegnato alla circoscrizione valdostana non sia ricompreso nel calcolo del premio di maggioranza. Ciò non viene detto espressamente in nessuna parte della legge, bensì deve essere dedotto dal calcolo dei seggi che la legge stessa assegna alla maggioranza ed alla minoranza. Alla prima spettano non meno di 340 seggi, alla seconda non più di 277: posto che la circoscrizione Estero può contare su 12 seggi, a completare i 630 seggi della Camera manca proprio un seggio, quello della Valle d’Aosta. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 1, co.2 del D.P.R. 361/57 come modificato³ deve essere intesa nel senso di escludere dal calcolo dell’eventuale premio di maggioranza i voti ottenuti dai partiti nella circoscrizione Valle d’Aosta. Come è stato osservato⁴, i voti degli elettori delle restanti 25 circoscrizioni hanno un duplice valore, in quanto sono considerati per la lista nonché per il calcolo del premio di maggioranza, mentre i voti degli elettori valdostani, e di coloro che si avvalgono della facoltà di votare all’estero, valgono solo per la lista e non per il premio di maggioranza. Ovvero, il voto degli elettori valdostani vale meno di quello di tutti gli altri, poiché è in ogni caso escluso dalla somma nazionale utile al premio di

² T. Martines, *Art. 56-58, in Commentario della Costituzione* a cura di Branca G., vol. Le Camere, I, in particolare sub art. 57 p. 92

³ secondo periodo: “Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza [...]”

⁴ C. Fusaro, *La questione dei voti della Valle d’Aosta nella legge proporzionale con premio in attesa di promulgazione*, in www.forumcostituzionale.it.

maggioranza. Mentre per gli elettori della circoscrizione Estero esiste una particolare disposizione costituzionale (art. 48, co.3 Cost.) la quale potrebbe giustificare un trattamento diverso, nulla legittima costituzionalmente l'“isolamento” dal premio dei voti della Valle d'Aosta. Invero, l'unica possibile giustificazione di tale differenziazione risiede nella peculiarità della Valle d'Aosta di essere l'unica circoscrizione con unico seggio: ammettere i suoi voti alla somma del premio di maggioranza potrebbe distorcere, qualora quest'ultimo fosse applicato, i risultati ottenuti nella circoscrizione stessa. Dunque, per salvaguardare i voti valdostani dalla distorsione del premio di maggioranza, essi non vengono conteggiati nel suo calcolo.

Se sia preponderante questo secondo aspetto oppure se si possa ravvisare nella disparità di trattamento del voto una violazione del principio di uguaglianza del voto di cui all'art. 48 Cost. è problema dibattuto e di non facile soluzione.

Allo stesso modo, è discutibile se la disposizione dell'articolo 48, comma 3° Cost. sulla circoscrizione Estero possa o meno giustificare la medesima disparità di trattamento, ovvero se la specialità di tale circoscrizione, pur prevista in Costituzione, non comporti comunque una discriminazione dei voti espressi in quella sede in relazione al calcolo del premio di maggioranza.

La seconda disparità di trattamento ravvisabile nei meccanismi elettorali in esame è a carico di una ben determinata, seppur ipotetica, categoria di partiti: si tratta di quelle le cui liste abbiano concorso all'elezione del Senato ottenendo una percentuale di voti su base regionale inferiore al 3% ma che siano parte di una coalizione che abbia superato la soglia di sbarramento del 20%.

Nel caso in cui non vi sia applicazione del premio di maggioranza a livello regionale, infatti, la lista non otterrebbe seggi non superando la soglia di sbarramento interna alla coalizione, così come prevede l'art. 17, co. 3 d.lgs. 533/93 (il quale dispone l'individuazione “nell'ambito di ciascuna coalizione” delle liste che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti), mentre nel caso in cui venga applicato il premio di maggioranza esso potrebbe conseguire alcuni dei seggi spettanti alla sua coalizione, in quanto trova applicazione il comma 6 del medesimo articolo, il quale non specifica che le liste ammesse al riparto dei seggi sono da individuare, “nell'ambito di ciascuna coalizione”, secondo il criterio poco prima esposto. È tutto da dimostrare, ovviamente, il caso in cui questa lista, con così pochi voti, riesca ad ottenere comunque un seggio, data l'esiguità di seggi in palio in molte Regioni, tuttavia l'applicazione del premio di maggioranza regionale favorisce il recupero di liste inferiori al 3% in Regioni in cui la vittoria si sia disputata per pochi voti, escludendo al contrario le identiche liste in Regioni dove la vittoria sia stata di larga misura. Ed in particolare, a soffrire di più della discriminazione è la piccola lista parte di una coalizione vittoriosa, in quanto la vittoria con ampio margine non premia la lista che vi ha dato il suo pur modesto contributo⁵.

Si tratta evidentemente di una svista del legislatore, il quale non ha ribadito nel comma 6 il requisito aggiuntivo previsto nel comma 3 dell'articolo 17, o meglio il semplice riferimento alle “liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1” presente nel comma 6 non è sufficiente a fugare i dubbi interpretativi che si sono riportati.

In aggiunta a questi vistosi effetti delle novità legislative, si deve prendere in considerazione anche il caso della Regione Molise, la quale, per espressa disposizione costituzionale (art. 57, co. 1 Cost.), non può avere meno di due senatori. Per evitare le distorsioni dovute all'applicazione del premio di maggioranza, che invariabilmente assegnerebbe entrambi i seggi alla coalizione vincitrice, l'art. 17-bis del d.lgs. 533/93 esclude espressamente questa Regione dall'applicazione del premio. L'effetto, su scala regionale, è il medesimo osservato nel caso della Valle d'Aosta, in quanto il voto degli elettori del Molise non ha valore per il calcolo del premio di maggioranza; tuttavia la previsione costituzionale che l'elezione del Senato avvenga “a base regionale” rende possibile superare le innegabili diversità al fine di salvaguardare le caratteristiche proprie di ogni Regione.

Anche la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige, per espressa disposizione di legge, hanno un diverso regime di attribuzione dei seggi rispetto alle altre Regioni: un unico collegio uninominale

⁵ Si veda G. C. Pinelli, E. Stradella, *Un tentativo di impatto della nuova disciplina elettorale*, in www.forumcostituzionale.it

per la Valle d'Aosta, sei collegi uninominali con recupero proporzionale per il Trentino Alto Adige (art. 1, comma 3 e 4 d.lgs. 533/93)

3. – *Il funzionamento dei nuovi meccanismi elettorali: un'analisi simulata*

Consapevoli dei limiti connaturati alle simulazioni elettorali, si prendono adesso in considerazione alcune diverse ipotesi relative al funzionamento “dinamico” della legge 270/2005. Innanzitutto si valuta la possibilità che la nuova legge elettorale, prevedendo due sistemi diversi, uno fondato sul premio di maggioranza nazionale l'altro su un uguale premio a carattere regionale, possa dare come risultato due Camere di due colori politici diversi. Il caso, prendendo in considerazione i dati⁶ del 1996 e del 2001, è remoto.

Eccezioni sono riscontrabili soltanto modificando lo scenario politico dell'epoca. Ad esempio, se l'Ulivo si fosse coalizzato con Rifondazione Comunista in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica del 2001, la vittoria in quell'Assemblea sarebbe andata a tale coalizione, restando in ogni caso ferma la maggioranza di opposta tendenza alla Camera. La ragione è da individuare, semplicemente, nel maggior numero di voti ottenuto dalle due liste qualora coalizzate, anche se non è possibile rispondere alla seguente domanda: gli elettori avrebbero votato nella misura effettivamente verificata Ulivo e Rifondazione Comunista se si fossero presentate in un'unica coalizione? L'alternativa, ovviamente, è che le liste che si presentano da sole abbiano un favore “di nicchia” che aumenta i loro voti e che, dunque, sommare meccanicamente in coalizioni di più ampio respiro i voti ottenuti in condizioni di divisione sia politicamente non significativo. In conclusione, si può osservare che la nuova legge elettorale non favorisce la formazione di Camere eterogenee, o perlomeno non più di altri possibili meccanismi elettorali.

Piuttosto, operare con i dati delle precedenti elezioni utilizzando i nuovi algoritmi elettorali, può portare ad alcune sorprese, che vanno attentamente analizzate. Ad esempio, se la Lega ed il Polo per la Libertà si fossero coalizzati nel 1996 alla Camera dei deputati la somma dei loro voti (19.065.269 al maggioritario) sarebbe stata superiore ai voti dell'Ulivo (15.714.129) anche eventualmente coalizzato con i Progressisti (982.050)⁷. Grazie al premio di maggioranza una simile coalizione di centro-destra avrebbe riportato una vittoria sostanziale alla Camera cambiando completamente lo scenario politico. Ancora una volta, però, si è modificato in partenza lo stato delle cose, ipotizzando una coalizione che di fatto non esisteva. Piuttosto, considerando i soli voti del maggioritario e senza costruire alleanze artificiali, né nel 1996 né nel 2001 l'intervento delle nuove norme avrebbe cambiato i risultati così come si conoscono. Anzi, la nuova legge elettorale, “a regime proporzionale” avrebbe ulteriormente rinforzato le coalizioni vincitrici, soprattutto con l'intervento del premio di maggioranza.

Infatti, attraverso le soglie di sbarramento e l'applicazione del premio, appare come costante la tendenza delle coalizioni che risultano vincitrici ad essere particolarmente forti. Ricalcolando i dati, la Casa delle Libertà e l'Ulivo sia al Senato che alla Camera concentrano su di sé i seggi rendendo molto difficile conquistare altri seggi per i partiti più piccoli che decidano di presentarsi da soli. Al Senato, anche i partiti di media entità soffrono la concorrenza dei partiti più grandi, ripetuta in ogni singola regione e per questo più penalizzante. Alla Camera i partiti minori che riescono comunque a superare la soglia di sbarramento si garantiscono la rappresentanza, anche se nelle file di una minoranza che, proprio grazie alla loro presenza, perde compattezza. In sintesi, il sistema introdotto dalla l. 270/2005 ha l'effetto di allontanare i piccoli raggruppamenti politici e di favorire in modo consistente quelli grandi, come dimostra una semplice analisi dei risultati del 2001 alla Camera: utilizzando i voti del maggioritario sono tre le liste che superano la soglia di sbarramento nazionale: Casa delle Libertà, Ulivo e Lista Di Pietro, quest'ultima con il 4,0% dei voti⁸. Utilizzando i voti del

⁶ Fonte: Ministero degli Interni, www.interni.it

⁷ La simulazione offre uno scenario singolare, con la vittoria del centrodestra alla Camera ma con le due coalizioni (Ulivo+Progressisti Lega+Polo) praticamente pari al Senato, essendo a favore del centrodestra uno scarto di soli 3 seggi (v. Tab. 3 e 4).

⁸ Secondo i dati ufficiali del Ministero, con 1.487.287 voti al maggioritario.

proporzionale la Lista Di Pietro, la quale aveva partecipato al riparto dei seggi nel caso precedente, con una percentuale del 3,9% viene invece esclusa nonostante i suoi 1.443.725 voti. Lungi dal favorire polverizzazioni parlamentari, la legge elettorale 270/2005 dimostra una notevole tendenza a concentrare i seggi sui maggiori attori politici.

In particolar modo il sistema premia la coalizione vincente, in quanto essa da sola conquista la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. La coalizione vincitrice è più premiata quanto più numerosi sono gli avversari sconfitti, i quali dovranno dividersi i seggi rimanenti. Se in un sistema a due liste il premio di maggioranza è significativo, in un sistema ipotetico a quattro liste il vincitore conquista stabilmente la ribalta politica anche qualora abbia vinto per un proverbiale pugno di voti.

Una volta appurato che le grandi coalizioni i partiti piccoli che trovano posto nelle coalizioni hanno buone possibilità sono favorite, rimane da valutare cosa potrebbe succedere all'interno delle stesse. Sia alla Camera che al Senato, le soglie di sbarramento "interne" alle coalizioni sono più permissive (2% e 3% rispettivamente), per cui di ottenere dei seggi, in una tendenza reciproca e concordante per cui le coalizioni hanno interesse ad "imbarcare" più partiti per aumentare la massa dei voti ed i partiti hanno interesse a coalizzarsi per non rischiare di essere completamente esclusi.

Il problema della stabilità, ormai è intuitivo, si sposta dall'Aula complessivamente considerata all'interno delle coalizioni, le quali devono essere politicamente in grado di mantenersi unite. La Lega con il Polo per le Libertà nel 1996 e l'Ulivo con Rifondazione nel 2001 avrebbero ottenuto, come si è visto, la maggioranza, ma cosa sarebbe successo nel caso in cui la coalizione si fosse rotta? Nonostante si rendano teoricamente possibili governi "di minoranza", è più verosimile pensare ad un'immediata crisi di governo. Questo è un aspetto abbastanza discusso della nuova legge elettorale, in quanto il suo favore per le coalizioni potrebbe essere garanzia di governabilità sotto condizione di stabilità, oppure, in caso contrario, ragione di nuove crisi, le quali, essendo interne alle coalizioni, sarebbero tutte extraparlamentari, con partiti grandi o piccoli e correnti di vario tipo assoluti dominatori, nella "migliore" tradizione italiana.

Alla domanda "come si comporteranno le coalizioni?" non è possibile rispondere al momento attuale, tenendo conto che si tratta di questione comunque discutibile partendo da qualsivoglia sistema elettorale.

Sicuramente, è accentuato il ruolo dei partiti, sia nell'ipotesi della disputa interna alla coalizione sia nel caso in cui si presentino ciascuno contando solo sulle proprie forze: è il partito che sceglie l'ordine di lista dei candidati, senza più possibilità di preferenza dell'elettore ed è ancora il partito che decide od influenza le scelte di governo della coalizione. Tale centralità del partito si pone in aperto contrasto con la tendenziale personalizzazione che domina la politica nell'era dei mezzi di comunicazione di massa e della crisi delle grandi ideologie, la quale, a sua volta, non è priva di controindicazioni e di critiche. La scelta, come sempre in tali casi, è di principio: la legge 270/2005 spinge nella direzione del partito compatto, addirittura della coalizione compatta, priva di tensioni interne e votata al programma elettorale. Se di personalizzazione deve trattarsi, il nuovo sistema elettorale sposta il problema sui capi dei partiti, i quali acquistano maggiore visibilità e maggiore ruolo decisionale non solo verso il grande pubblico ma anche all'interno della loro stessa compagine politica. In un Paese abituato alla disciplina di partito sarebbe probabilmente inadatta una normativa che non preveda e favorisca partiti stabili e compatti, ma in un Paese abituato alle correnti interne in ogni partito e addirittura sfiduciato riguardo alla qualità intrinseca dei partiti, rafforzare questi ultimi può sembrare sconveniente o addirittura disdicevole. Il problema, si torna a ripetere, è di principio e perciò sostanzialmente estraneo alla normativa elettorale in senso stretto.

4. - Conclusioni

4.1. - Dopo quanto si è analizzato si possono trarre le seguenti conclusioni:

- la legge elettorale favorisce le coalizioni e le rafforza, anche se non è possibile sapere quale sarà il comportamento dei partiti che le compongono. La legge prevede (art. 14-bis D.P.R. 361/57) che i partiti depositino, insieme al contrassegno ed al programma elettorale, il nome

del “capo della forza politica”, il quale è candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Unica deve essere l’indicazione anche in caso di coalizione.

Ora, si ipotizzi che la persona indicata sia *leader* di uno dei partiti della stessa alleanza e che questo partito esca particolarmente indebolito dalle elezioni a favore di un diverso gruppo politico della medesima coalizione, la quale in ogni caso conquista la maggioranza dei seggi: come si comporterà la coalizione? È possibile che dia la fiducia ad un Governo formato dal *leader* del partito premiato alle urne. Questo esempio dimostra ancora una volta come il rafforzamento dell’alleanza astrattamente intesa non favorisca con certezza la sua stabilità o quella del Governo che si appresta ad esprimere;

- i partiti, come già richiamato, sono al centro della scena, con tutti i pro e i contro che si abbinano a questo tipo di scelta;
- sia al Senato sia alla Camera, nonostante il proclamato criterio proporzionale, la legge 270/2005 comporta una logica sostanzialmente maggioritaria. Anche un solo voto in più rispetto ai concorrenti può significare una differenza enorme in termini di seggi dopo l’applicazione del premio di maggioranza, in misura molto evidente alla Camera ed in misura minore ma comunque significativa al Senato, garantendo una sfida “all’ultimo voto” in occasione delle elezioni. La legge che si autodefinisce proporzionale sembra, utilizzando i vecchi dati, ancora più favorevole ai grandi partiti di quanto lo fosse la precedente legge maggioritaria;
- in ultimo, senza smentire quanto si è appena sostenuto, è lecito supporre che molto del funzionamento della legge 270/2005 dipenderà dalla dialettica politica: come il maggioritario del 1993 si è concretizzato in modo diverso a seconda dell’ambito politico, anche con significativi riflessi sulla governabilità, così è probabile che anche il sistema delineato dalla nuova legge uscirà dai canoni matematici del conteggio dei voti e del calcolo dei seggi per inverarsi sui “tavoli” della vita politica.

4.2. - Infine, merita un cenno la compatibilità della nuova legge elettorale con la riforma costituzionale. Più che di una compatibilità vera e propria, si dovrebbe parlare di un incontro di linee di principio, dato che la legge 270/2005 si adatta alla presente forma di governo, delineata dall’Assemblea Costituente, e in presenza di un differente assetto della parte seconda della Costituzione si renderebbe necessaria una nuova revisione della materia elettorale. Si pensi alla posizione del tutto peculiare del Senato federale, per il quale le regole di elezione andrebbero completamente riscritte, e si pensi alle caratteristiche della Camera, quale assemblea in esclusivo rapporto di fiducia col Governo: la revisione della legislazione elettorale sarebbe indispensabile.

Tuttavia, i principi di fondo di questa legge elettorale non paiono incompatibili con la riforma costituzionale e, qualora venissero confermati, è sicuro che essi influenzerebbero il ruolo del Primo ministro scelto sostanzialmente dagli elettori⁹. La materia impone prudenza, poiché comprende molte variabili importanti ancora sotto condizione, ma si può già ipotizzare che, in presenza di partiti o coalizioni compatte, un Primo ministro che ne sia anche la personalità di spicco risulterebbe ulteriormente rafforzato, godendo dell’appoggio praticamente incondizionato della Camera; qualora invece rimanga peso e potere ai partiti, inseriti in coalizioni variegata e poco disciplinate, il Primo ministro incontrerebbe quale serio contropotere la sua stessa coalizione di governo, la quale ne condizionerebbe le scelte e gli imporrebbe di contrattare l’esercizio dei suoi pur maggiorati poteri. In un sistema partitico a due grandi coalizioni non perfettamente coese come quello italiano, ai partiti rimarrebbe ampio spazio per manovre politiche che non potrebbero non influenzare la governabilità. Le ipotesi sono molteplici: si pensi ad un Primo ministro che pretende lo scioglimento anticipato delle Camere (nuovo art. 88, co. 1 lett.a) non solo per favorire la propria coalizione, ma per rafforzare sé stesso ed il proprio partito, oppure, al contrario, ai partiti della maggioranza che facciano un uso strumentale della sfiducia costruttiva (nuovo art. 94, co. 5) o

⁹ V. S. Troilo, *La forma di governo disegnata dalla riforma costituzionale: tanto rumore per...?*, in questa rivista.

addirittura della mancata approvazione del voto bloccato (nuovo art. 88, co. 1 lett. c) per cambiare Premier senza cambiare coalizione.

I partiti, con una legge elettorale ispirata agli stessi principi della l. 270/2005, resterebbero al centro della scena, pur con una variabile importante: infatti, non è dato sapere, al momento attuale, se sarebbe vittoriosa l'oligarchia interna al partito oppure, all'opposto, se i partiti non diventerebbero un semplice piedistallo per il loro capo, accentuando o meno il carattere personale della politica contemporanea.

Bibliografia

- Argondizzo D., *Due ulteriori osservazioni sul disegno di legge elettorale*, in www.forumcostituzionale.it;
- Callander S., *Electoral Competition in Heterogeneous Districts*, in *Journal of Political Economy*, 2005, vol. 113, n°5 p. 1116 ss.;
- Caporilli F., *La stabilità della legge elettorale ed i principi fondamentali del patrimonio elettorale europeo*, in www.forumcostituzionale.it (18/10/2005);
- Ceccanti S., *Val d'Aosta e uguaglianza del voto: il caso è serio*, in www.forumcostituzionale.it (18/12/2005);
- Clementi F., *Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona*, in www.giustamm.it;
- D'Andrea, A., *Partiti politici ed evoluzione della forma di governo nell'ordinamento italiano*, in www.forumcostituzionale.it;
- Ferrari G., *Elezioni (teoria generale)*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV;
- Fusaro C., *La questione dei voti della Valle d'Aosta nella legge proporzionale con premio in attesa di promulgazione*, in www.forumcostituzionale.it (19/12/2005);
- Gratteri A., *Sistema elettorale*, in www.forumcostituzionale.it (4/10/2005);
- Martines T., *Artt. 56-58*, in *Commentario della Costituzione* a cura di Branca G., *Le Camere*, vol. I;
- Pinelli G.C., Stradella E., *Un tentativo di impatto della nuova disciplina elettorale*, in www.forumcostituzionale.it;
- Pennisi A., Ricca F., Simeone B., *Legge elettorale con paradosso*, in w3.uniroma.it/dpsa/Rapporti_tecnici/RT21_Pennisi_Ricca_Simeone.pdf;
- Petrillo P.L., *La nuova legge elettorale per la Camera ed il Senato*, in www.associazionedeicostituzionalisti/dossier/legge_elettorale/;
- Troilo, S. *La forma di governo disegnata dalla riforma costituzionale: tanto rumore per...?*, in *questa rivista*

Appendice

Tabelle: Avvertenze

CAMERA: si sono utilizzati di volta in volta i voti del maggioritario o del proporzionale come indicato.

I deputati sono 617, restando escluse Valle d'Aosta e Circoscrizione Estero.

SENATO

Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige utilizzano in ogni caso i seggi reali.

I senatori sono 315, secondo la divisione dei seggi in ogni Regione dell'epoca delle elezioni.

La dicitura "nessuna coalizione tra liste" sottintende che si considera come lista singola e non coalizzata ogni partito (o, in realtà, coalizione di partiti) presentatosi con un proprio contrassegno

[es. “Ulivo” oppure “Lega” sono considerate entrambe singole liste ai sensi della legge elettorale, a meno di eccezione espressa].

Il riparto dei seggi si ferma al livello nazionale per la Camera e non affronta problematiche di riparto dei seggi tra circoscrizioni.

Si ricordi infine che il calcolo dei vecchi dati con le nuove regole presuppone l'utilizzo di voti raccolti con un sistema maggioritario applicati ad un sistema proporzionale, con gli ovvi limiti che ne discendono.

TAB 1 Camera dei Deputati 1996			
Voti del maggioritario			
Nessuna coalizione tra le liste			
Liste	Voti (Maggioritario)	Riparto seggi senza premio	Riparto seggi definitivo
Ulivo	15.714.129	278	340
Polo per le Libertà	15.027.030	265	217
Lega	4.038.239	71	58
SVP	156.708	3	2
			617

TAB 2 Senato della Repubblica 1996							
Nessuna coalizione tra liste							
	Ulivo	Polo per le Libertà	Vallée d'Aoste	SVP	Lega	Progressisti	Premio
Piemonte	13	6			4		Sì
Valle d'aosta			1				-
Lombardia	26	12			9		Sì
Trentino A.A.	2	3		2			-
Veneto	13	5			5		Sì
Friuli	2	4			1		Sì
Liguria	5	3			1		Sì
Emilia Rom.	12	7			2		No
Toscana	12	7					No
Umbria	4	2				1	Sì
Marche	5	3					No
Lazio	16	12					Sì
Abruzzi	2	4				1	Sì
Molise	1	1					-
Campania	17	13					Sì
Puglia	9	13					Sì
Basilicata	4	3					No
Calabria	4	7					Sì
Sicilia	12	15					Sì
Sardegna	5	4					No
	164	124	1	2	22	2	315

TAB 3 Camera dei Deputati 1996					
Voti del maggioritario					
Coalizioni Polo per le Libertà + Lega ; Ulivo + Progressisti					
				Con premio	
Ulivo + Progr.	Ulivo	15.714.129	287	274	258
	Progressisti	982.505			16
Polo + Lega	Polo per le libertà	15.027.030	327	340	268
	Lega	4.038.239			72
Svp			3	3	3

TAB 4 Senato della Repubblica 1996							
Coalizioni: Polo per le Libertà + Lega ; Ulivo + Progressisti							
	Ulivo	Polo	Vallée d'Aoste	SVP	Lega	Progressisti	Premio
Piemonte	10	8			5		No
Valle d'Aosta			1				-
Lombardia	18	17			12		No
Trentino A.A.	2	3		2			-
Veneto	8	8			7		No
Friuli	3	2			2		No
Liguria	3	3			2	1	No
Emilia Rom.	12	6			2	1	No
Toscana	10	7				2	No
Umbria	3	3				1	No
Marche	5	3					No
Lazio	16	12					Sì
Abruzzi	3	3				1	No
Molise	1	1					-
Campania	16	13				1	Sì
Puglia	8	13				1	Sì
Basilicata	4	3					No
Calabria	6	4				1	Sì
Sicilia	12	15					Sì
Sardegna	5	4					No
	145	128	1	2	30	9	315

TAB 5 Camera dei Deputati 2001			
Voti del maggioritario			
Nessuna coalizione tra liste			
Lista	Voti	Riparto seggi senza premio	Riparto seggi definitivo

Casa delle Libertà	16.915.513	300	340
Ulivo	16.019.388	284	248
Lista Di Pietro	1.487.287	26	23
Ulivo-SVP	190.556	4	3
Südtiroler Volkspartei	173.735	3	3
			617

TAB 6 Camera dei Deputati 2001

Voti del proporzionale

Coalizioni di liste come indicato

Coalizione / Liste	Voti	%	Seggi	Coalizione / Liste	Voti	%	Seggi	Lista singola	Voti	Seggi
Casa delle Libertà				Ulivo				Südtiroler Volkspartei	200.059	4
Alleanza Nazionale	4.463.205	12,0	85	Democratici di Sinistra	6.151.154	16,6	117			
Lega Nord	1.464.301	3,9	28	Girasole	805.340	2,2	15			
Forza Italia	10.923.431	29,4	207	Margherita	5.391.827	14,5	102			
CCD – CDU	1.194.040	3,2	23	Rifondazione Comunista	1.868.659	5,0	36			
	18.044.977		343		14.216.980		270		200.059	4
										617

TAB 7 Senato della Repubblica 2001

Assenza di coalizioni tra liste

	Ulivo	Casa delle Libertà	Vallée d'Aoste	SVP	Democrazia Europea	SVP / Ulivo	Premio
Piemonte	10	13					Sì
Valle d'aosta			1				-
Lombardia	20	27					No
Trentino A.A.		2		2		3	-
Veneto	10	13					No
Friuli	3	4					No
Liguria	5	4					No
Emilia Rom.	12	9					No
Toscana	11	8					No
Umbria	4	3					No
Marche	5	3					Sì
Lazio	12	16					Sì
Abruzzi	3	4					No
Molise	1	1					-
Campania	13	17					Sì
Puglia	9	13					Sì
Basilicata	4	2			1		Sì
Calabria	4	7					No

Sicilia	10	17					No
Sardegna	4	5					No
	140	168	1	2	1	3	315

TAB 8 Senato della Repubblica 2001							
Sommati in un'unica coalizione i voti Ulivo + Rifondazione Comunista							
	Ulivo + Rif. Com.	Casa delle Libertà	Vallée d'Aoste	SVP	Dem. Europea	SVP/ Ulivo	Premio
Piemonte	13	10					Sì
Valle d'aosta			1				-
Lombardia	21	26					Sì
Trentino A.A.		2		2		3	-
Veneto	10	13					Sì
Friuli	3	4					No
Liguria	5	4					No
Emilia Rom.	13	8					No
Toscana	12	7					No
Umbria	4	3					No
Marche	5	3					No
Lazio	16	12					Sì
Abruzzi	4	3					No
Molise	1	1					-
Campania	17	13					Sì
Puglia	10	12					Sì
Basilicata	4	2			1		No
Calabria	6	5					No
Sicilia	9	15			3		Sì
Sardegna	4	5					No
	157	148	1	2	4	3	
							315